



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado

”SANTE GIUFFRIDA”

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it

E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it

Prot. N. 860/A32

Catania, 24 /02/2016

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” di Catania viene redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

Regio Decreto 4 maggio 1925 - n. 653

D.L. 16 aprile 1994 n. 297

Direttiva 133/96

Decreto del Presidente della Repubblica - 10 ottobre 1996 n. 567

D.P.R. 249 del 24-06-1998

D.P.R. 235 del 21 -11-2007

D.L. 137 del 1 -9-2008

L. 169 del 30-10-2008

Circ. Min. n. 50 - 20 maggio 2009

Si ispira, in particolare, alle indicazioni contenute nello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, al Piano dell’Offerta Formativa e nell’art.14 del D.P.R.275/99.

Il presente regolamento disciplinare è applicabile agli alunni della scuola secondaria di I grado e agli alunni della scuola primaria per i quali si prevedono sanzioni fino alla lettera E. Il contenuto del presente regolamento tiene conto del **Patto di Corresponsabilità Educativa** sottoscritto annualmente dalle diverse componenti della scuola, è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza, ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o ai genitori che ne facciano richiesta, è pubblicato sul sito della scuola.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio,
- adozione di un comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola,
- rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale,
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

ARTICOLO 1

Valutazione del comportamento degli studenti

Tenuto conto che le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento in fase di scrutinio, l'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 e di seguito riportate:

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente Articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo Articolo 4.

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'Articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che

comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'Articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

ARTICOLO 2 PREVENZIONE

Nella comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti.

Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:

- la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.

La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale
- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

ARTICOLO 3 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE

1. Codice disciplinare

- a) Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale all'infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.
- c) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- d) Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica; la riparazione non estingue mancanza rilevata.

e) L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

f) Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

g) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente

ARTICOLO 4 **- SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Ritardi reiterati	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante sul quaderno delle comunicazioni C) Richiamo scritto dell'insegnante con annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia D) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia	A, B, C - Insegnante D - Dirigente Scolastico
2. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante e produzione aggiuntiva di elaborati C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia e annotazione sul registro di classe D) Ammonizione verbale del Dirigente scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia	A, B, C - Insegnante D, E - Dirigente Scolastico
3. Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo della lezione Persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante e produzione aggiuntiva di elaborati C) Richiamo scritto dell'insegnante con annotazione sul registro e convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia	A, B, C - Insegnante D, E - Dirigente Scolastico
4. Assenze ingiustificate e/o reiterate	C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia e annotazione sul registro di classe	C. Insegnante E - Dirigente Scolastico

	E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico	
5. Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazione di verifiche Manomissione intenzionale del Libretto delle Comunicazioni Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori	C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia e annotazione sul registro di classe E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia	D, E - Dirigente Scolastico
6. Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, sottrazioni)	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia e annotazione sul registro di classe D) Ammonizione verbale del Dirigente scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia e risarcimento del danno	A, B, C - Insegnante D, E - Dirigente Scolastico
7. Possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti impropri o usati impropriamente	C) Sequestro dell'oggetto, richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia	C - Insegnante E - Dirigente Scolastico
8. Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, offese, intimidazioni, calunnie minacce)	B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia e annotazione sul registro di classe D) Ammonizione verbale del Dirigente scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia. <u>Solo secondaria I grado</u> F) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni	B, C - Insegnante D, E - Dirigente Scolastico F. Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe/interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori *
9. Uso del telefono cellulare durante le ore di lezione o di altri dispositivi elettronici non autorizzati Diffusioni di immagini e/o video ottenute con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le ore di lezione su social network, (facebook, MSN) youtube, ecc.	C) Sequestro immediato del telefono e richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso E) In caso di reiterazione, richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia <u>Solo secondaria I grado</u> F)) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni	C - Insegnante E - Dirigente Scolastico F. Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe/interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori *

<p>10. Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (all'interno o nelle vicinanze della scuola – durante le uscite didattiche)</p>	<p>E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p> <p><u>Solo secondaria I grado</u></p> <p>F) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni</p> <p>G) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>E - Dirigente Scolastico</p> <p>F. Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe/interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori *</p> <p>G – Consiglio di Istituto</p>
<p>11. Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo, pestaggi, ecc.)</p>	<p>E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p> <p><u>Solo secondaria I grado</u></p> <p>F) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni</p> <p>G) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>E - Dirigente Scolastico</p> <p>F, . Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe/interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori *</p> <p>G – Consiglio di Istituto</p>

2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

3. Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.

4 La sanzione disciplinare scritta deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

5 La sanzione A, alla quale si dovrà sempre ricorrere in prima istanza in caso di infrazioni lievi, ha valore di ammonizione e avvertimento e non deve essere riportata sul registro elettronico

6 Le sanzioni indicate con le lettere B verranno annotate sul Quaderno delle Comunicazioni dell'alunno e sul registro di classe cartaceo .

7. Le sanzioni indicate con le lettere C verranno annotate sul Quaderno delle Comunicazioni dell'alunno, sul registro di classe cartaceo e sul registro elettronico

8. Le sanzioni indicate con le lettere D, E, F, G verranno annotate sul registro di classe cartaceo, sul registro elettronico e sul registro generale delle sanzioni custodito in Presidenza.

9. La convocazione della famiglia può avvenire:

- tramite Quaderno delle Comunicazioni
- con avviso recapitato attraverso il personale scolastico autorizzato dal Dirigente
- con avviso trasmesso attraverso posta a firma del Dirigente Scolastico

ARTICOLO 5 CONVERSIONE DELLE SANZIONI

Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe/Interclasse deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali :

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe/Interclasse che ne valuterà caso per caso l'opportunità.

ARTICOLO 6 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE DALLE VISITE GUIDATE E DAI VIAGGI D'ISTRUZIONE.

Non sono

a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di sanzioni disciplinari , annotate sul Registro di classe (C o superiori), superiore a 3.

ARTICOLO 7 PROCEDURE E TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI.

1. Procedura da utilizzare per dar corso alle sanzioni

Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.

Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere E, F,G devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico deve dar corso all'istruttoria entro tre giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione; funge da segretario un collaboratore del Dirigente. Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia. Il Dirigente scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro dieci giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

L'eventuale ricorso, da parte dei genitori, sospende il provvedimento di cui alle lettere F,G.

L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le **procedure indicate ai punti sopra riportati.**

2 Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente

scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.

In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

Per comportamenti eccezionalmente gravi che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui al punto 1.

3 Organo di garanzia interno alla scuola

Contro le sanzioni disciplinari previste alla lettera F è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Interclasse. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.

L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, del Direttivo dell'Associazione Genitori, o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina

L'Organo emette un provvedimento definitivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4 Composizione, designazione e durata dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è costituito : dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti e da due genitori.

In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da persona appartenente alla medesima categoria e designato dal Dirigente scolastico tra i membri della Giunta Esecutiva.

I componenti vengono designati dal Collegio per la componente docenti e dal Consiglio d'Istituto per la componente genitori.

L'Organo di Garanzia dura in carica 1 anno scolastico, fatta salva la nuova nomina dei membri in caso di decadenza di uno o più membri.

Regolamento approvato con delibera n. 22, verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2016

Al presente documento viene attribuita data certa con prot. n. 860/A32 del 24/02/2016